

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Santa Maria di Sala è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) di cui all'art. 13 L.R. 11/20014, approvato nella Conferenza di Servizi in data 06.09.2011;
- la Legge Regionale 06.06.2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 9 giugno 2017, promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.08.2017 il Comune di Santa Maria di Sala ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) L.R. 14/17 oltre alla Scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;
- la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata regolarmente trasmessa alla Regione Veneto;

CONSTATATO che, con D.G.R. 15.05.2018, n. 668 la Regione ha assegnato al Comune di Santa Maria di Sala la quantità massima di consumo di suolo che, verificata in sede di monitoraggio della S.A.T. disponibile, risulta pertanto inferiore e quantificata in 17,35 ha.

DATO ATTO che, il suddetto parametro porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) L.R. 11/2004 (vd art. 20, comma 1, L.R. 14/2017);

RICHIAMATO l'art. 13, comma 10 della L.R. 14/2017, che testualmente recita: *"10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione."*;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 458 del 07.06.2018 con la quale è stato conferito, al Dott. Antonio Buggin, l'incarico per la redazione di atti di pianificazione comunale;

ACCELERATO che il Dott. Antonio Buggin ha provveduto a redigere la variante n. 1 P.A.T., secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti regionali e le determinazioni dell'Amministrazione Comunale, e a depositarne copia al prot. gen.le n. 0001856/2019;

VISTI gli elaborati progettuali, grafici e descrittivi, relativi la variante n. 1 al P.A.T., successivamente integrati, di seguito elencati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Carta della Trasformabilità;
- Relazione;

che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2019 con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.A.T. oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che dell'avvenuta adozione è stata data adeguata pubblicità alla cittadinanza mediante avviso pubblico, prot. n. 0003146 del 14.02.2019;
- che il termine per la presentazione delle osservazioni è stato il 15.04.2019, e che entro tale data non è pervenuta nessuna osservazione;

VISTO l'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

*"1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:*

*a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;*

*b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.*

*2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto*

*deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.*

*3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.*

*4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione".*

ACCERTATA la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata L.R. 14/17, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il comune di Santa Maria di Sala dalla D.G.R.V. 668/2018;

RITENUTI i contenuti della presente variante un riconoscimento dello stato di fatto ai soli fini del dimensionamento di consumo di suolo, non comportanti indicazioni ulteriori in termini ambientali, idraulici e di biodiversità, non necessita di valutazione di compatibilità idraulica, né di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e di valutazione di incidenza ambientale;

Visto l'art. 78 del T.U.E.L., l'art. 15 dello Statuto e l'art. 53 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dalla sala delle riunioni;

Richiamato l'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*", che stabilisce che deve essere effettuata tempestivamente, nel Sito comunale e nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" la pubblicazione del presente schema di provvedimento, unitamente ai relativi allegati;

Dato atto che la pubblicazione di cui sopra è stata effettuata in data 16.05.2019;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 dello stesso;

#### DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta;

2. Di approvare la variante n. 1 al P.A.T. così come disposto dall'art. 14 della L.R. 14/17 con riferimento al comune di Santa Maria di Sala, redatta dal Dott. Buggin Antonio, composta dagli elaborati acquisiti al prot. gen.le n. 0001856/2019, di seguito elencati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Carta della Trasformabilità;
- Relazione;

che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

3. Di dare che nei trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, dal 17.03.2019 al 15.04.2019, non è pervenuta nessuna osservazione.

4. Di dare atto, altresì, che è stata effettuata in data 16.05.2019, nel Sito comunale, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" la pubblicazione del presente schema di provvedimento, e del relativo allegato, come previsto dall'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

5. Di dare atto che copia integrale della presente variante approvata sarà trasmessa, a fini conoscitivi, all'Ente competente all'approvazione del P.A.T., e depositata presso la sede del comune in libera consultazione.

6. Di dare atto, inoltre, che la presente variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito del comune.